

REGOLAMENTO (CE) N. 695/94 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 1994

**che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di
carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (²), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del

regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/92 (⁴),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90, validi per le importazioni da realizzare nel secondo trimestre 1994, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

•

(¹) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(²) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

(³) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

(⁴) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 33.